DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 2

Variazione dei limiti di reddito

La misura dell'imposta e' stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attivita', con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attivita' esercitate, salva la facolta' di delimitare una o piu' zone speciali, non eccedenti il venti per cento del centro edificato, cosi' come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il dieci per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralita', a piu' elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta puo' essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla meta' della superficie complessiva delle zone speciali. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

Versione in vigore dal 2 marzo 1989, non più in vigore dal 27 aprile 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Titolo	I — Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti-1989/art-2-variazione-dei-limiti-di-reddito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it